**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per il diritto all’accompagnamento al suicidio assistito**

del 24 novembre 2014

Dopo il Canton Zurigo, anche il Gran Consiglio del Canton Neuchâtel ha accolto un revisione legislativa che prevede la possibilità per l’anziano degente in una casa per anziani medicalizzata di poter beneficiare dell'aiuto al suicidio entro le mura della stessa struttura.

Il personale curante delle case per anziani non sarà però tenuto a intervenire direttamente né ad assistere alla morte del suicida, che dovrà in ogni caso essere capace di discernimento. La struttura dovrà solo mettere a disposizione una camera: spetterà poi a un'associazione di accompagnamento alla morte prendersi carico dell'individuo.

Anche in Ticino, i pazienti, degenti in case per anziani, che intendono ricorrere al suicidio assistito devono farlo all’esterno della struttura. È una imposizione che non si comprende, soprattutto per rapporto all’età degli ospiti e al loro stato di salute. Chi ricorre e può ricorrere al suicidio assistito sono persone gravemente ammalate (malati terminali, malati di atrofia muscolare, ecc.) e un loro trasferimento, fuori dalle mura di accoglienza, rappresenta non solo un’inutile incomodità ma anche un’umiliante condanna morale.

Lo stesso discorso vale anche per i pazienti degenti in strutture ospedaliere. La possibilità di ricorrere al suicidio assistito non è un diritto acquisito, ancorato nella legge, e quindi dipende sempre dalla sensibilità della direzione e del personale curante.

L'anno scorso, i suicidi assistiti in CH, con Exit ZH, sono stati 459, di cui 12 in Ticino. Dignitas ne ha seguiti circa 200 a livello nazionale ed Exit Admd Ginevra circa 150.

Si ricorda qui che l’assistenza al suicidio è data solo in casi particolarmente gravi e solo se la persona che lo richiede è perfettamente in grado di comprendere quello che chiede.

All’art. 19 cpv. 1 della LSan è previsto il diritto all’accompagnamento alla morte per i pazienti degenti in strutture sanitarie stazionarie, ma questo diritto non sembra riferirsi al diritto al suicidio assistito quanto piuttosto ad una assistenza spirituale.

***Art. 19***

*1I diritti e le libertà individuali dei pazienti delle strutture sanitarie stazionarie possono essere limitati solo per motivi di ordine medico o organizzativo prevalenti. In particolare i pazienti hanno diritto all’assistenza spirituale, all’accompagnamento alla morte e alla presenza delle persone prossime. La degenza non deve privare il paziente di alcun diritto civile e costituzionale.*

Al di là delle sensibilità di ognuno di noi, e delle nostre convinzioni religiose, i sottoscritti deputati credono sia giusto che ogni persona possa scegliere con dignità e consapevolezza il modo in cui porre fine alle sue sofferenze. Pertanto con la presente iniziativa, i sottoscritti deputati chiedono che nella legge sia **inserito un esplicito diritto al suicidio assistito** per i pazienti degenti in strutture sanitarie (quindi anche le case anziani) tramite una modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Lsan) o/e la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz).

La modifica potrebbe anche accompagnarsi a una serie di condizioni da stabilire dal Legislativo.

Michela Delcò Petralli

Crivelli Barella - Maggi - Savoia